



CENTRO SANITARIO
VALPOSCHIAVO

Regolamento

concernente

l'applicazione delle tasse per gli ospiti lungodegenti



Stato: 1° gennaio 2025

Indice

1.	In generale	3
1.1.	Campo d'applicazione	3
1.2.	Presupposti	3
2.	Composizione delle tasse	3
2.1.	Tassa per la pensione	3
2.2.	Tassa per la cura	4
2.3.	Tassa per l'assistenza	4
2.4.	Tassa per il soggiorno diurno o notturno (soggiorni inferiori alle 24 ore)	4
3.	Riduzione delle tasse per assenze, dimissioni o per decesso	5
3.1.	Assenze per ammissioni in ospedale o per vacanze	5
3.2.	Decesso	5
4.	Tassa giornaliera per l'ospite	5
4.1.	Ripartizione della tassa giornaliera per la cura	6
4.2.	Supplementi e deduzioni giornalieri	6
4.3.	Spese personali/prestazioni speciali	6
5.	Finanziamento	7
5.1.	Finanziamento delle tasse	7
5.2.	Prestazioni complementari AVS/AI	7
5.3.	Assegno per grandi invalidi	8
5.4.	Prestazioni di comfort	8
6.	Fatturazione	9
6.1.	Fatturazione all'ospite	9
6.2.	Fatturazione al comune e al cantone di domicilio	9
6.3.	Fatturazione alle casse malati	9
6.4.	Debitore	9
7.	Entrata in vigore	9

1. In generale

1.1. Campo d'applicazione

Il presente regolamento ha validità per le ospiti e gli ospiti lungodegenti (di seguito denominati ospiti) del Centro sanitario Valposchiavo (CSVP), ospedale San Sisto e Casa Anziani.

1.2. Presupposti

- La composizione delle tasse si basa sul sistema per la rilevazione delle risorse, la convenzione degli obiettivi, la fatturazione delle prestazioni e la promozione della qualità secondo le direttive imposte dal Cantone dei Grigioni.
- In relazione alla revisione della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati) e alla relativa ordinanza, ambedue entrate in vigore con effetto al 1° gennaio 2024, le tasse massime sono composte dalla tassa per la pensione, dalla tassa per la cura e dalla tassa per l'assistenza, suddivise in 12 gradi.
- Il Governo del Cantone dei Grigioni ha definito le tasse massime per i rispettivi gradi di cura BESA.

2. Composizione delle tasse

Le tasse sono composte da:

- tassa per la pensione
- tassa per la cura
- tassa per l'assistenza
- tassa per il soggiorno diurno o notturno (soggiorni inferiori alle 24 ore).

2.1. Tassa per la pensione

La tassa per la pensione comprende le seguenti prestazioni:

Alloggio

- alloggio in camera singola o doppia ammobiliata con servizi
- arredamento minimo: letto di cura, tavolino da notte, armadio, tavolo e sedia
- utilizzo degli spazi in comunione e degli impianti in generale
- pulizia della camera e dei servizi in base al bisogno
- lavaggio e stiratura della biancheria privata inclusi eventuali piccoli rattoppi. Sono esclusi il lavaggio a mano o i trattamenti chimici per capi d'abbigliamento delicati, la stampa e l'applicazione dei nomi sulla biancheria privata
- biancheria da letto e da toilette
- riscaldamento, corrente elettrica, acqua calda e fredda, rifiuti
- ausili (sedia a rotelle, girello, ecc.)
- riparazioni all'arredamento e agli ausili per normale utilizzo.

Vitto

- vitto completo (colazione, pranzo, cena) incluso tè, caffè, e acqua naturale ai pasti
- spuntini, frutta, tè, caffè, acqua naturale. Gli integratori alimentari e le bevande consumate nelle caffetterie sono escluse
- diete prescritte dal medico
- servizio in camera per motivi di salute.

2.2. Tassa per la cura

- Le prestazioni necessarie per la cura sono rilevate all'ammissione dell'ospite tramite il sistema BESA secondo il catalogo delle prestazioni. Di regola esse sono controllate ed eventualmente adattate due volte all'anno.
- In caso di mutamenti rilevanti dello stato di salute dell'ospite, si procede all'adattamento della classificazione BESA con rispettivo adeguamento retroattivo della tassa di cura e di assistenza.
- Per mutamenti dello stato di salute dell'ospite fino al massimo di 7 giorni non si effettua una nuova classificazione.
- Il livello di cura è suddiviso in 12 gradi. Tra il grado 0 e il grado 12 lo scatto corrisponde a 20 minuti.

2.3. Tassa per l'assistenza

La tassa per l'assistenza comprende le seguenti prestazioni:

In generale

- attività di gruppo e attività individuali
- gestione nella quotidianità
- informazioni agli ospiti.

Prestazioni supplementari

- aiuto nelle attività quotidiane come riordinare la camera e l'armadio dei vestiti, indicazioni per le attività, preparazione dei vestiti, ecc.
- colloqui di consulenza, colloqui individuali con gli ospiti
- informazioni inerenti al diritto di prestazioni sociali (prestazione complementare AVS/AI e assegno per grande invalido)
- certificati in relazione al soggiorno nella struttura
- colloqui e informazioni con i parenti o la persona di riferimento entro i limiti della norma fino ad un massimo di 2 ore al mese
- evasione delle richieste e delle reclamazioni personali.

2.4. Tassa per il soggiorno diurno o notturno (soggiorni inferiori alle 24 ore)

Il calcolo per il soggiorno diurno e notturno comprende le tasse per la pensione, per la cura come pure per l'assistenza. Esse si riferiscono alla presenza effettiva dell'ospite nelle strutture e sono calcolate in base al sistema BESA. Ai costi per la cura partecipano inoltre le casse malati, il comune e il cantone di domicilio.

3. Riduzione delle tasse per assenze, dimissioni o per decesso

3.1. Assenze per ammissioni in ospedale o per vacanze

Le tasse per la cura e per l'assistenza terminano il giorno della dimissione e riprendono il giorno dell'ammissione. La tassa per la pensione è fatturata completamente a decorrere dal primo giorno della dimissione con una riduzione giornaliera di Fr. 15.—.

3.2. Decesso

Le tasse per la cura e per l'assistenza terminano il giorno del decesso mentre la tassa per la pensione, dedotta la riduzione di Fr. 15.— per il vitto, ha validità fino allo sgombero della camera, al massimo comunque per la durata di cinque giorni.

4. Tassa giornaliera per l'ospite

Grado di cura	Minuti	Tassa per la pensione in camera singola Fr.	Tassa per la cura (quota parte*) Fr.	Tassa per l'assistenza Fr.	Totale della tassa giornaliera a carico dell'ospite Fr.
0	0	145.—	0.—	42.—	187.—
1	fino a 20	145.—	4.70	42.—	191.70
2	21 - 40	145.—	23.—	42.—	210.—
3	41 - 60	145.—	23.—	42.—	210.—
4	61 - 80	145.—	23.—	42.—	210.—
5	81 - 100	145.—	23.—	42.—	210.—
6	101 - 120	145.—	23.—	42.—	210.—
7	121 - 140	145.—	23.—	42.—	210.—
8	141 - 160	145.—	23.—	42.—	210.—
9	161 - 180	145.—	23.—	42.—	210.—
10	181 - 200	145.—	23.—	42.—	210.—
11	201 - 220	145.—	23.—	42.—	210.—
12	221 - 240	145.—	23.—	42.—	210.—

* I costi per la cura possono essere addebitati all'ospite fino a un importo massimo pari al 20% dell'importo fissato dal Consiglio federale. L'importo massimo per la cura corrisponde a Fr. 23.—.

4.1. Ripartizione della tassa giornaliera per la cura

Grado di cura	Minuti	Quota parte ospite Fr.	Quota parte cantone 25% Fr.	Quota parte comune 75% Fr.	Quota parte cassa malati Fr.
0	0	0.—	0.—	0.—	0.—
1	fino a 20	4.70	0.—	0.—	9.60
2	21 - 40	23.—	—20	—50	19.20
3	41 - 60	23.—	4.90	14.80	28.80
4	61 - 80	23.—	9.70	29.—	38.40
5	81 - 100	23.—	14.40	43.30	48.00
6	101 - 120	23.—	19.20	57.50	57.60
7	121 - 140	23.—	23.90	71.80	67.20
8	141 - 160	23.—	28.70	86.—	76.80
9	161 - 180	23.—	33.40	100.30	86.40
10	181 - 200	23.—	38.20	114.50	96.00
11	201 - 220	23.—	42.90	128.80	105.60
12	221 - 240	23.—	47.70	143.—	115.20

4.2. Supplementi e deduzioni giornalieri

- Supplemento per ospite proveniente dall'estero:
Tassa per la pensione, tassa per l'assistenza e tassa per la cura (completa) + 15%
- Deduzione per la camera doppia - Fr. 10.—

4.3. Spese personali/prestazioni speciali

Le seguenti spese sono a carico dell'ospite:

- **Articoli da toilette**
Shampoo, deodoranti, spazzolino da denti, dentifricio, ecc..
- **Collegamento telefonico**
Tassa telefonica giornaliera
Conversazioni telefoniche.
- **Tassa TV**
Tassa giornaliera.
- **Tasse postali**
Francobolli, ecc..
- **Coiffeur/Manicure**
Prestazioni eseguite da specialisti esterni.
- **Lavanderia a secco**
Prestazioni eseguite da lavanderie chimiche esterne.
- **Lavori di cucito**
Prestazioni eseguite dai collaboratori dei servizi alberghieri delle due strutture, la stampa e l'applicazione dei nomi sulla biancheria privata.

- **Vitto per ospiti**
Colazione, pranzo e cena.
- **Bevande**
Tutte le bevande ordinate dall'ospite ad eccezione del caffè/tè e l'acqua naturale distribuiti alla mattina e alla sera.
- **Taxi**
In base al tariffario applicato dai tassisti.
- **Servizio trasporto**
In base al tariffario applicato dal Centro sanitario Valposchiavo, Spitex.
- **Usura maggiore/danni**
In caso di usura maggiore o per danni arrecati al mobilio, alle apparecchiature o altro si mettono in conto le spese effettive.

5. Finanziamento

5.1. Finanziamento delle tasse

Le seguenti entrate contribuiscono al finanziamento delle tasse:

- rendita AVS (1° pilastro)
- rendita previdenza professionale (2° pilastro)
- eventuali altre rendite o pensioni (esempio: 3° pilastro)
- rendita d'invalidità
- assegno per grandi invalidi
- parte della prestazione complementare oltre i premi delle casse malati e le spese personali fissate dal cantone
- contributo alla tassa per la cura da parte della cassa malati
- contributi alla tassa per la cura da parte del comune e del cantone di domicilio.

5.2. Prestazioni complementari AVS/AI

Le prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI sono d'ausilio quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell'assicurato. In questi casi occorre richiedere il formulario per la compilazione della prestazione complementare all'agenzia comunale AVS (cassa di compensazione) del comune di domicilio.

Le PC sono una parte fondamentale nella sicurezza sociale del nostro Stato. Consigliamo di inoltrare al più presto possibile una richiesta per una prestazione complementare. La richiesta può essere effettuata dal richiedente, dal suo rappresentante legale o da un parente stretto.

Ogni mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante della situazione finanziaria devono essere comunicati immediatamente all'organo competente. Lo può eseguire il beneficiario di una PC, il suo rappresentante legale o un parente stretto.

Fanno parte dei mutamenti:

- cambiamento d'indirizzo
- cambiamenti delle tasse
- aumento di una prestazione di una cassa pensioni o di un istituto di previdenza
- eredità o donazioni
- cessioni dei beni
- vendita di un bene immobile
- assegno per grandi invalidi
- ammissione o dimissione da un ospedale o da una casa di cura
- inizio della concessione di prestazioni regolari da parte di una cassa malati.

Chi non annuncia tali cambiamenti o fornisce dati non corrispondenti al vero nella domanda di PC, deve restituire le prestazioni rimosse indebitamente.

5.3. Assegno per grandi invalidi

È considerato grande invalido chi deve dipendere regolarmente dall'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e necessita di cure durevoli o di una continua sorveglianza personale che dura ininterrottamente da almeno un anno.

L'assegno per grandi invalidi risulta indipendente dal reddito e dalla sostanza ed è composto da un grado medio e da un grado elevato.

La richiesta va inoltrata alla cassa di compensazione. L'amministrazione delle due strutture rimane volentieri a disposizione per l'aiuto nella compilazione del formulario.

5.4. Prestazioni di comfort

Le seguenti prestazioni di comfort non sono assunte dalla prestazione complementare AVS e comprendono, ad esempio:

- tassa telefonica giornaliera
- conversazioni telefoniche
- bevande speciali
- tassa TV.

6. Fatturazione

6.1. Fatturazione all'ospite

Tutte le tasse e le prestazioni sono fatturate a fine mese. La fattura è da pagare entro 30 giorni dalla data di emissione. In caso di superamento della data di scadenza, le due strutture possono fatturare l'interesse di mora legale.

6.2. Fatturazione al comune e al cantone di domicilio

Le due strutture emettono la fattura riguardante la quota parte della tassa per la cura al comune (75%) di domicilio dell'ospite e la quota parte al cantone (25%) di domicilio dell'ospite.

6.3. Fatturazione alle casse malati

Le due strutture emettono la fattura riguardante la quota parte della tassa per la cura alla cassa malati dell'ospite come pure per i medicinali.

6.4. Debitore

Quale debitore è considerato l'ospite e non il suo rappresentante legale.

7. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2025.

Centro sanitario Valposchiavo